

Aggiornamento normativo

Bancario, finanziario e assicurativo

n. 648 / 2026

Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari

I. Normativa europea

- ✓ **EMIR:** ESMA pubblica il Final Report sull'esenzione dall'obbligo di compensazione per i servizi PTRR
- ✓ **EMIR 3:** pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento delegato (UE) 2026/2343
- ✓ **AML:** pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2354
- ✓ **MiFIR:** pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento delegato (UE) 2026/1763

II. Normativa italiana

- ✓ **TUF:** pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Delibera Consob 8 ottobre 2026, n. 24155
- ✓ **Listing Act:** pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 7 ottobre 2026, n. 189
- ✓ **Crowdfunding:** Banca d'Italia emana la Circolare n. 326 in materia di segnalazioni dei fornitori di servizi di crowdfunding
- ✓ **Crowdfunding:** Banca d'Italia pubblica il 19° aggiornamento della Circolare n. 286 in materia di segnalazioni prudenziali dei fornitori di servizi crowdfunding
- ✓ **Segnalazioni di vigilanza:** Banca d'Italia pubblica il 78° aggiornamento della Circolare n. 154

Imprese di Assicurazione

III. Normativa italiana

- ✓ **Previdenza complementare:** COVIP pubblica indicazioni per l'aggiornamento degli statuti e regolamenti

Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari

I. Normativa europea

- ✓ EMIR: ESMA PUBBLICA IL FINAL REPORT SULL'ESENZIONE DALL'OBLIGO DI COMPENSAZIONE PER I SERVIZI PTRR

In data 20 ottobre 2026, ESMA ha pubblicato il [Final Report](#) contenente il progetto di norme tecniche di regolamentazione (RTS) sui requisiti applicabili ai servizi di riduzione del rischio post-negoziazione (PTRR), ai fini dell'esenzione dall'obbligo di compensazione prevista dall'articolo 4b del Regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR), come modificato dal Regolamento (UE) 2024/2987 (EMIR 3).

In particolare, i nuovi RTS:

- individuano come servizi PTRR ammissibili la compressione del portafoglio, il riequilibrio del portafoglio e l'ottimizzazione del rischio di base, anche in combinazione tra loro;
- richiedono che ciascun esercizio PTRR riduca il rischio complessivo dei portafogli presentati, sia neutrale rispetto al rischio di mercato e non aumenti il rischio netto aggregato non compensato;
- consentono di includere nello stesso esercizio portafogli composti da operazioni compensate e non compensate;
- prevedono requisiti per i fornitori di servizi PTRR in materia di conflitti di interesse, trasparenza, algoritmi, governance, controlli, accordi contrattuali e conservazione della documentazione;
- stabiliscono che la proposta risultante dall'esercizio debba essere accettata integralmente dai partecipanti, senza possibilità di selezionare le singole operazioni;
- introducono verifiche continuative per prevenire l'elusione dell'obbligo di compensazione, obblighi informativi annuali verso le autorità competenti e un periodo di conservazione dei dati di almeno dieci anni.

- ✓ EMIR 3: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/2343

In data 21 ottobre 2026, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE) il [Regolamento delegato \(UE\) 2026/2343](#), recante modifica delle norme tecniche di regolamentazione (RTS) stabilite dal regolamento delegato (UE) n. 149/2013 per quanto riguarda le soglie di compensazione e i meccanismi che fanno scattare il relativo riesame.

In particolare, il Regolamento:

- fissa le soglie applicabili alle posizioni aggregate in 1 miliardo di euro per i derivati OTC su crediti e 3 miliardi di euro per quelli su tassi d'interesse;
- stabilisce le soglie per le posizioni non compensate in 0,8 miliardi di euro per i derivati OTC su crediti, 0,7 miliardi per quelli su azioni, 2,2 miliardi per quelli su tassi d'interesse, 3 miliardi per quelli su tassi di cambio e 4 miliardi per il valore combinato dei derivati su materie prime e quote di emissione;
- prevede che ESMA valuti almeno annualmente l'andamento di specifici indicatori, tra cui prezzi e volatilità dei sottostanti, percentuale di operazioni e soggetti che ricorrono alla compensazione, inflazione, condizioni finanziarie globali e incertezze geopolitiche ed economiche;
- dispone che, in presenza di variazioni significative di tali indicatori, ESMA avvii il riesame delle soglie di compensazione.

Il Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE.

✓ AML: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/2354

In data 22 ottobre 2026, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2026/2354](#), che stabilisce i formati per la trasmissione delle informazioni sulla titolarità effettiva ai registri centrali di cui alla Direttiva (UE) 2024/1640, al fine di assicurare una qualità uniforme dei dati raccolti e aumentare l'interoperabilità dei registri.

In particolare, il Regolamento prevede:

- formati comuni per la trasmissione dei dati sui titolari effettivi, comprese le informazioni personali e quelle relative alla natura e alla portata dell'interesse beneficiario, nonché specifici formati per gli organismi d'investimento collettivo;
- formati per la trasmissione dei dati sui soggetti giuridici e sugli istituti giuridici, comprese le informazioni relative alla loro identificazione e all'assetto proprietario e di controllo;
- formati per la trasmissione dei dati sui fiduciari, relativi, tra l'altro, all'identità degli azionisti e degli amministratori fiduciari, ai relativi accordi di nomina fiduciaria e all'identità dei fiducianti;
- la rappresentazione dell'assetto proprietario e di controllo, mediante un organigramma o la trasmissione di dati strutturati, nei casi di strutture complesse che comprendono più soggetti giuridici o istituti giuridici;
- una lista di controllo dei requisiti minimi per l'accettazione delle informazioni sulla titolarità effettiva da parte degli organismi responsabili dei registri centrali.

Il Regolamento si applica a decorrere dal 10 luglio 2027.

✓ MiFIR: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/1763

In data 23 ottobre 2026, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il [Regolamento delegato \(UE\) 2026/1763](#), che modifica le norme tecniche di regolamentazione (RTS) di cui al regolamento delegato (UE) 2017/583 per quanto riguarda gli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione ai derivati, al regolamento delegato (UE) 2017/2194 per quanto riguarda gli ordini a pacchetto e al regolamento delegato (UE) 2025/1155 per quanto riguarda i dati di input e di output del sistema consolidato di pubblicazione sui derivati OTC, e rettifica il regolamento delegato (UE) 2017/587 della Commissione.

In particolare, il Regolamento:

- introducendo soglie statiche per individuare le operazioni di dimensione elevata ai fini della trasparenza pre-negoziazione e le operazioni di medie, grandi e molto grandi dimensioni ai fini della pubblicazione differita post-negoziazione;
- prevede che gli ordini a pacchetto siano soggetti agli obblighi di trasparenza pre-negoziazione soltanto quando tutte le relative componenti vi sono assoggettate;
- specifica i dati di input e di output del consolidated tape provider (CTP) per i derivati OTC, inclusi i dati sullo strumento, sul sistema di negoziazione e sulle singole operazioni;
- esclude gli ETC e gli ETN dai dati trasmessi e diffusi dal CTP per le obbligazioni, in considerazione delle caratteristiche della loro negoziazione;
- aggiorna gli indicatori e i campi informativi utilizzati ai fini della trasparenza post-negoziazione e rettifica le disposizioni relative alla pubblicazione come operazione unica

di due operazioni di segno opposto concluse contestualmente, allo stesso prezzo e con l'interposizione di un'unica controparte.

Il Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, ad eccezione delle disposizioni di cui agli artt. 1, 2 e 3, paragrafi da 1 a 5 che si applicheranno a partire dal 1° marzo 2027.

I. Normativa Italiana

- ✓ TUF: PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE LA DELIBERA CONSOB 8 OTTOBRE 2026, N. 24155

In data 19 ottobre 2026, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la [Delibera Consob 8 ottobre 2026, n. 24155](#), che modifica le disposizioni di attuazione dell'articolo 4-septies.2 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF).

In particolare, la Delibera:

- fissa in un mese dalla data di emissione il termine per notificare alla Consob le operazioni di cartolarizzazione soggette alla sua vigilanza e le cartolarizzazioni STS;
- precisa i soggetti tenuti a rendere le dichiarazioni di conformità ai requisiti previsti dal Regolamento (UE) 2017/2402, anche in presenza di più cedenti o promotori;
- introduce, per le cartolarizzazioni STS, l'obbligo di notificare senza indugio gli eventi significativi che incidano o possano incidere sulle caratteristiche dell'operazione e sul rispetto dei relativi requisiti;
- prevede la trasmissione di una dichiarazione di conformità aggiornata al verificarsi degli eventi rilevanti indicati nelle disposizioni;
- introduce l'obbligo di comunicare alla Consob la chiusura dell'operazione, individuata nel momento in cui non sussistono più attività e passività a essa collegate;
- consente di delegare al servicer la trasmissione delle informazioni, ferma restando la responsabilità del soggetto designato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2017/2402.

La Delibera è entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

- ✓ LISTING ACT: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO LEGISLATIVO 7 OTTOBRE 2026, N. 189

In data 21 ottobre 2026, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il [decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 189](#), che recepisce la direttiva (UE) 2024/2810 del 23 ottobre 2024, sulle strutture con azioni a voto plurimo nelle società che chiedono l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un sistema multilaterale di negoziazione e adegua l'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2024/2809, nell'ambito del Listing Act.

In particolare, il decreto:

- prevede che i regolamenti dei sistemi multilaterali di negoziazione non possano impedire l'ammissione alle negoziazioni di una società italiana o europea per il solo fatto che abbia emesso azioni a voto plurimo;
- introduce specifici obblighi informativi per le società che chiedono o hanno ottenuto l'ammissione delle proprie azioni in un sistema multilaterale di negoziazione o in un mercato di crescita per le PMI;

- richiede la pubblicazione, nel prospetto o nel documento di ammissione e, in caso di successive modifiche, nella relazione finanziaria annuale, di informazioni sulla struttura del capitale, sulle categorie di azioni e sui relativi diritti di voto, nonché sulle eventuali restrizioni al trasferimento delle azioni e all'esercizio del voto;
- impone di comunicare l'identità degli azionisti che detengono azioni a voto plurimo rappresentative di oltre il 5% dei diritti di voto complessivi, se nota alla società;
- stabilisce che le azioni delle società dotate di strutture a voto plurimo siano chiaramente identificate come tali dalla sede di negoziazione e attribuisce alla Consob il potere di adottare le relative disposizioni attuative.

Il decreto è entrato in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

✓ CROWDFUNDING: BANCA D'ITALIA EMANA LA CIRCOLARE N. 326 IN MATERIA DI SEGNALAZIONI DEI FORNITORI DI SERVIZI DI CROWDFUNDING

In data 21 ottobre 2026, la Banca d'Italia ha pubblicato la [Circolare n. 326](#), "Segnalazioni dei fornitori di servizi di crowdfunding", con la quale viene istituita una disciplina organica delle segnalazioni statistiche, finanziarie e di vigilanza per i soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di crowdfunding ai sensi del Regolamento (UE) 2020/1503, prevedendo obblighi segnaletici differenziati in funzione della tipologia di fornitore.

In particolare, la Circolare si articola nelle seguenti cinque sezioni:

- Sezione I – Stato Patrimoniale, relativa alle informazioni sull'attivo e sul passivo del bilancio;
- Sezione II – Dati di conto economico, relativa ai costi e ai ricavi;
- Sezione III – Dati integrativi, relativa al numero dei dipendenti e delle collaborazioni continuative rilevanti;
- Sezione IV – Altre informazioni, relativa, tra l'altro, alle attività svolte dai fornitori di servizi di crowdfunding, alla liquidità, alle caratteristiche dei prestiti e alle spese fisse generali sostenute;
- Sezione V – Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali, che rinvia alla Circolare n. 286 per il contenuto e le istruzioni di compilazione delle relative voci.

Le segnalazioni hanno periodicità semestrale, ad eccezione delle Sottosezioni 2, 3, 5, 6, 7 e 9 della Sezione IV, per le quali è prevista una periodicità annuale.

La disciplina si applica ai fornitori specializzati di servizi di crowdfunding, nonché alle banche, alle SIM, agli istituti di pagamento, agli istituti di moneta elettronica e agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 TUB che prestano servizi di crowdfunding.

La nuova disciplina entrerà in vigore a decorrere dalla data contabile del 30 giugno 2027.

✓ CROWDFUNDING: BANCA D'ITALIA PUBBLICA IL 19° AGGIORNAMENTO DELLA CIRCOLARE N. 286 IN MATERIA DI SEGNALAZIONI PRUDENZIALI DEI FORNITORI DI SERVIZI DI CROWDFUNDING

In data 20 ottobre 2026, Banca d'Italia ha emanato il [19° aggiornamento](#) della Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013, "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati", con il quale vengono modificate le disposizioni in materia di patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei fornitori specializzati di servizi di crowdfunding.

In particolare, l'aggiornamento modifica le Sottosezioni 2 e 3 della Parte II, Sezione 8, della Circolare n. 286, prevedendo:

- la modifica degli schemi di segnalazione del patrimonio di vigilanza (Sottosezione 2), mediante l'introduzione di nuove voci segnaletiche relative agli elementi del capitale primario di classe 1 (CET1), alle deduzioni dai fondi propri regolamentari e alle informazioni aggiuntive;
- l'aggiornamento delle istruzioni di compilazione (Sottosezione 3), per includere le indicazioni relative alle nuove voci segnaletiche.

Le innovazioni segnaletiche si applicano a partire dalle segnalazioni riferite al 30 giugno 2027.

- ✓ SEGNALAZIONI DI VIGILANZA: BANCA D'ITALIA PUBBLICA IL 78° AGGIORNAMENTO DELLA CIRCOLARE N. 154

In data 20 ottobre 2026, la Banca d'Italia ha emanato il [78° aggiornamento](#) della Circolare n. 154 del 22 novembre 1991, "Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi", con il quale vengono modificati gli schemi di segnalazione e il corrispondente sistema delle codifiche, coerentemente con la normativa segnaletica di vigilanza.

In particolare, l'aggiornamento prevede:

- l'istituzione della nuova base informativa CF3, per le segnalazioni di natura statistico-finanziaria dei fornitori di servizi di crowdfunding, con periodicità semestrale, ad eccezione di alcune sottosezioni per le quali è prevista una frequenza annuale;
- la modifica degli schemi segnaletici per recepire la nuova classificazione ATECO 2025 e le modifiche alla disciplina delle segnalazioni dei fornitori di servizi di crowdfunding;
- l'aggiornamento del sistema delle codifiche, anche mediante l'introduzione di nuove variabili di classificazione e la modifica dei codici segnalabili relativi alle province della Sardegna;
- l'integrazione dei domini degli attributi informativi "Schema di addebito" e "MCC", mediante l'introduzione di nuove opzioni.

Le innovazioni segnaletiche decorrono dalle segnalazioni riferite alla data contabile del 30 giugno 2027, fatta eccezione per le integrazioni ai domini delle variabili "Schema di addebito" e "MCC", immediatamente applicabili.

Imprese di Assicurazione

I. Normativa italiana

- ✓ **PREVIDENZA COMPLEMENTARE: COVIP PUBBLICA INDICAZIONI PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI STATUTI E REGOLAMENTI**

In data 22 ottobre 2026, COVIP ha emanato la [Circolare n. 6616/2026](#), recante indicazioni sull'ulteriore aggiornamento degli statuti e dei regolamenti delle forme pensionistiche complementari, al fine di dare evidenza della prestazione pensionistica in forma di erogazione frazionata del montante accumulato.

La Circolare integra le indicazioni fornite in data 16 luglio 2026 e tiene conto del rinvio della decorrenza dell'erogazione frazionata, introdotta - unitamente alla rendita a durata definita e ai prelievi liberamente determinabili - dall'art. 11, comma 3-bis, del d.lgs. n. 252/2005, al 31 ottobre 2026.

In particolare, COVIP

- informa che le modifiche possono essere adottate, ove consentito dagli ordinamenti interni, direttamente dagli organi di governo delle forme pensionistiche, dandone comunicazione ai sensi del Regolamento sulle procedure, di cui alla Deliberazione COVIP del 19 maggio 2021;
- conferma che le previsioni relative allo schema di statuto dei fondi pensione negoziali si applicano anche ai fondi pensione preesistenti in regime di contribuzione definita;
- evidenzia che alla comunicazione dello statuto o del regolamento devono essere allegati anche il supplemento alla nota informativa e, per i PIP, le condizioni generali di contratto integrate in conseguenza delle modifiche regolamentari.